



<b>COMUNE DI SATRIANO</b> Provincia di Catanzaro	Deliberazione N. <b>15</b> Data <b>13/03/2019</b>
---	--

COPIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019 -**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo , alle ore 17:18 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione Straordinaria in 1<sup>^</sup> Convocazione, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
VITALE MARCO ANTONIO	Presidente	X	
BATTAGLIA TEODORO ALDO	Consigliere	X	
CORASANITI VITTORIA	Consigliere	X	
CHIARAVALLOTTI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
TIRONE MAURIZIO	Consigliere		X
ZANGARI COSMINO FRANCESCO	Consigliere	X	
SQUILLACIOTTI LUIGI	Consigliere	X	
MACRILLO' LIDIA	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
DROSI FORTUNATO	Consigliere	X	
ARENA COSIMO	Consigliere	X	
MIGLIARESE COSMINO	Consigliere	X	
DARINI ELISABETTA	Consigliere	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Presiede la seduta **MARCO ANTONIO VITALE** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, **AVV. ALESSANDRO URSINO**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Illustra il Sindaco: sono previste due aliquote agevolate di 7,60 per mille.

Consigliere Chiaravalloti: c'è una riduzione delle aliquote nel centro storico da 10,60 a 7,60 per mille. Ho dei dubbi. Nel deliberato non si precisa che si tratta del centro storico.

Consigliere Catalano: diciamo che l'amministrazione ha fatto uno sforzo. Ci auguriamo che la volontà sia quella di estendere a tutto il territorio la riduzione, non solo nel centro storico. La proposta è quella di variare l'agevolazione ricomprendendo anche la marina.

Sindaco: noi vogliamo affrontare il problema dello spopolamento nel centro storico garantendo un incentivo a chi vuole aprire attività commerciali o artigianali o ristrutturare le abitazioni all'interno del centro storico.

Ragioniere Rattà: la premessa è corpo della delibera e pertanto è chiaro l'intento dell'Amministrazione di stabilire le agevolazioni solo per il centro storico.

Consigliere Chiaravalloti: chiedo che venga aggiunto nel deliberato, all'interno della tabella, "centro storico" per la aliquota agevolata del 7,60 per mille.

Tutti favorevoli all'aggiunta nel dispositivo della specificazione "centro storico" all'interno della tabella.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

**Visto** l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale "*... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*";

**Visti** sia il D.lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

**Considerato** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. Interno 07 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17.12.2018) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

**Visto** il D.M. Interno 25 gennaio 2019 ([GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019](#)) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

**Visto** l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”*;

**Considerato** il perdurare della crisi economica che ormai da diversi anni ha colpito le famiglie con ricaduta sulle attività commerciali, sull'edilizia e su altri settori economici;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra, al fine di rilanciare gli investimenti ed incentivare l'apertura di attività commerciali nel centro storico del Comune di Satriano, introdurre una riduzione delle aliquote IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Aliquota agevolata del 7,60 per mille da applicarsi, per gli anni d'imposta 2019/2020 e 2021, agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) adibiti ad uso commerciale;
- Aliquota agevolata per gli immobili oggetto di intervento edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) c) d) del D.P.R. 380/2001 per un periodo di 36 mesi dal termine dei lavori;

**Dato atto** che le aliquote agevolate, come sopra determinate, potranno essere applicate e fatte valere a decorrere dal 1.1.2019 purché venga presentata apposita richiesta di agevolazione entro la data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell'anno successivo);

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri di Consiglio Comunale n. 45 del 28/03/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;  
Consiglieri presenti e votanti n.12, assenti n.1 (Tirone),  
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

### DELIBERA

1. di APPROVARE per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	10,60
Aliquota agevolata da applicarsi, per gli anni d'imposta 2019/2020 e 2021, agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) adibiti ad uso commerciale, nel centro storico;	7,60
Aliquota agevolata per gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) c) d) del D.P.R. 380/2001 per un periodo di 36 mesi dal termine dei lavori, nel centro storico;	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stabilire nella misura di **€ 200,00** la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di stabilire che le aliquote agevolate, come sopra determinate, potranno essere applicate a decorrere dall'1.1.2019 purché venga presentata apposita richiesta di agevolazione entro la data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell'anno successivo);
4. di stimare in **€ 600.000** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2019** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni*

*sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;*

Successivamente con voti favorevoli n. 8, Contrari n.0, Astenuti n. 4 ( Catalano, Drosi, Migliarese e Arena)

### **DELIBERA**

Stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio  
F.to MARCO ANTONIO VITALE

Il Segretario  
F.toAVV. ALESSANDRO URSINO.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000  
Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Lì, Il Segretario  
F.toAVV. ALESSANDRO URSINO



COMUNE DI SATRIANO  
Provincia di Catanzaro

ALLEGATO ALLA  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 15 DEL 13/03/2019

**pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019 -**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
della proposta di deliberazione

Satriano, 04/03/2019

Il Responsabile dell'area  
f.to STEFANIA MAIELLARE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'**  
**CONTABILE**  
della proposta di deliberazione

Satriano, 04/03/2019

Il Responsabile dell'area  
f.to MAIELLARE STEFANIA